

**CREDITO D'IMPOSTA IN RICERCA
E SVILUPPO E CREDITO D'IMPOSTA
IN FORMAZIONE 4.0**

Il **comma 1064**, lett. da **a)** ad **h)**, **proroga fino all'anno 2022** la disciplina relativa al **credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative** introdotto dalla legge di bilancio 2020. Contestualmente, apporta modifiche alla disciplina in questione, intese a chiarirne l'ambito applicativo.

Il medesimo **comma 1064**, **lettera i)**, proroga al **2022** il **credito d'imposta formazione 4.0**. La successiva **lettera l)** chiarisce i costi ammissibili a tale beneficio.

Il **comma 1066**, inserito durante l'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, il quale incrementa di **5 milioni** per l'anno **2021** il **Fondo per il finanziamento ordinario dell'Università**. Tale importo andrà destinato dal Ministro dell'università e della ricerca al **Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA)** per realizzare **progetti di digitalizzazione delle imprese** secondo le linee guida del Programma industria 4.0.

Il **comma 1067** stanZIA **1 milione di euro** per ciascuno degli **anni 2021 e 2022** da destinare all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-**ENEA**, al fine assicurare, previa convenzione, il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d'imposta in beni strumentali e dal credito d'imposta in ricerca e sviluppo.

Segnatamente, il **comma 1064**, alle lettere da **a)** ad **h)** modifica i commi da 198 a 207 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), che recano la disciplina del **credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative** a supporto della competitività delle imprese.

La **lettera a)** **proroga** il credito fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2022**. A tal fine, novella il comma 198 della legge di bilancio 2020, il quale attualmente consente la fruibilità del credito d'imposta per il solo anno 2020.

Le lettere da **b)** ad **e)** del comma sono **finalizzate a** precisare e meglio **chiarire l'ambito applicativo** del credito d'imposta.

Nel dettaglio, la **lettera b)** interviene sulle tipologie di imprese che possono beneficiare del credito d'imposta, disponendo – con una novella al comma 199 della legge di bilancio 2020 - che esso sia fruibile a **prescindere** dal regime

fiscale di determinazione del **reddito dell'impresa**, anziché del reddito d'impresa, come invece attualmente prevede il citato comma 199.

Nel dettaglio il comma 199 dell'articolo 1 della L. n. 160/2020 prevede che possono fruire del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa ([articolo 1, comma 199, della legge 160/2019](#)). **La norma, facendo esplicito riferimento al reddito d'impresa, sembra dunque escludere dall'agevolazione le imprese agricole e individuali che svolgono attività che rientrano nel reddito agrario**, determinato ai sensi dell'**articolo 32 del Tuir** ([D.P.R. n. 917/1986](#)). Si ricorda che il precedente credito d'imposta in ricerca e sviluppo *ex* [articolo 3 del D.L. n. 145/2013](#) era invece rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di riferimento e dal regime contabile (cfr. [Circolare Agenzia delle entrate 5/E del 16 marzo 2016](#)). L'[articolo 3 del D.L. n. 145/2013](#) faceva infatti riferimento "a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo".

L'intervento in esame sembra dunque superare la questione interpretativa inerente la formulazione vigente del comma 199.

La **lettera c)** modifica la norma (comma 200, lett. *c*) della legge di bilancio 2020) che ammette le spese per contratti di ricerca *extra muros* nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, alla condizione che i soggetti commissionari dei progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo previste nei contratti stessi siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell'Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

La lettera *c)*, in esame al **n.1**, precisa che la condizione di residenza nell'UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di **contratti stipulati con soggetti esteri**.

La **lettera c)**, **n. 2** interviene poi sul comma 200, lett. *d*) della legge di bilancio 2020, il quale ammette - nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta - le **quote di ammortamento** relative all'acquisto da terzi di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, alla condizione che tali privative derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE, in Stati aderenti al SEE o compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

La lettera *c)* n. 2, precisa che tali privative, ai fini dell'ammissione delle relative quote di ammortamento nella base di calcolo del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, possono derivare da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi **residenti nel territorio dello Stato** o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco.

Infine, la **lettera c)**, al **n. 3**, interviene sul comma 200, lett. *e)* della legge di bilancio 2020. Tale disposizione attualmente considera ammissibili, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)* del medesimo comma 200, ovvero delle spese per contratti di ricerca *extra-muros* indicate alla lettera *c)*, senza considerare per queste ultime le maggiorazioni ivi previste.

La lettera in esame precisa che si deve operare il calcolo senza considerare non già le maggiorazioni previste dalla lett. *c)*, ma **la maggiorazione** prevista dalla medesima lettera *c)*.

Ai sensi della citata lettera *c)* del comma 200 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L.n. 162/2019), le spese per i contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. La maggiorazione opera, ai sensi della lettera *c)* in questo specifico caso.

La **lettera d)**, **n. 1**, interviene sul comma 201, lett. *c)* della legge di bilancio 2020. Tale norma ammette nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario dei progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica, a condizione che lo stesso commissionario, sia fiscalmente residente o localizzato in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

La lettera in esame precisa che la condizione di residenza nell'UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di **contratti stipulati con soggetti esteri**.

La **lettera d)** **n. 2** interviene sul comma 201, lettera *d)* della legge di bilancio 2020. Tale norma ammette nella base di calcolo del credito d'imposta le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)* del medesimo comma 200, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in

Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. La lettera in esame specifica che il limite del 20 per cento è rapportato alle spese di personale di cui alla lettera a) **ovvero alle spese** per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario dei progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica, **indicate alla lettera c)**.

La **lettera e) n. 1** modifica il comma 202, lettera b) della legge di bilancio 2020, il quale considera **ammissibili** ai fini della determinazione della **base di calcolo del credito d'imposta** per le attività di *design* e ideazione estetica, entro dati limiti, le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di *design* e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta. La modifica della lettera in esame è finalizzata ad includere anche le spese relative ai **software**.

La **lettera e) n. 2** modifica il citato comma 202, alla lettera c). Tale norma attualmente ammette nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta le **spese per contratti** aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte del commissionario delle attività di *design* e ideazione estetica, a condizione che il commissionario stesso sia fiscalmente residente o localizzato in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

La lettera in esame precisa che la condizione di residenza nell'UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di **contratti stipulati con soggetti esteri**.

Con la medesima finalità di precisazione, la **lettera e) n. 3** modifica la lettera d) del citato comma 202. Tale norma ammette, entro certi limiti, nella base di calcolo del credito d'imposta, le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività innovative nel *design* e nell'ideazione estetica, a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

Anche in questo caso, si precisa che la condizione di residenza nell'UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di **contratti stipulati con soggetti esteri**.

La **lettera f)** modifica il comma 203, al fine di **rideterminare le percentuali** entro le quali è riconosciuto il **credito di imposta**, ed in particolare prevede che:

- per le **attività di ricerca e sviluppo**, esso sia riconosciuto in misura pari al **20 per cento** – anziché l'attuale 12 per cento - della relativa base di calcolo, al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite di **4 milioni** – anziché 3 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Si ricorda che l'articolo 244 del [D.L. n. 34/2020](#) ha già disposto una maggiorazione della percentuale - per le attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle **regioni del Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle regioni colpite dagli **eventi sismici** degli anni 2016 e 2017 (Lazio, Marche e Umbria) (cfr. sul punto, *infra*, ricostruzione normativa);
- per le **attività di innovazione tecnologica**, in misura pari al **10 per cento** – anziché l'attuale 6 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di **2 milioni** di euro – anziché 1,5 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le **attività di design e ideazione estetica**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10 per cento** – anziché del 6 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di **2 milioni di euro** – anziché di 1,5 milioni di euro -ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
- per le attività di **innovazione tecnologica** destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0** individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **15 per cento** – anziché al 10 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di **2 milioni di euro** – anziché 1,5 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

La **lettera g)** modifica il comma 206 della legge di bilancio 2020, al fine di introdurre l'obbligo di **asseverare** la **relazione tecnica** che le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute, ai sensi del citato comma, a redigere e conservare.

La relazione illustra le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Essa deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

La **lettera h)** prevede una **procedura di collaborazione** tra il **Ministero dello sviluppo economico** e l'**Agenzia delle entrate** ai fini della corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti.

In particolare la lettera integra il comma 207 della legge di bilancio 2020, disponendo che i termini e le modalità di svolgimento delle attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale potrà essere prevista un'analogia forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta.

Per l'espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di **soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche**.

In proposito, il successivo **comma 1067** stanziava **1 milione** di euro per **ciascuno degli anni 2021 e 2022** da destinare all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-**ENEA**, al fine assicurare, previa **convenzione**, da sottoscrivere entro 60 giorni - il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d'imposta in beni strumentali (prorogato dai commi 1051-1063, alla cui *scheda di lettura si rinvia*) e dal credito d'imposta in ricerca e sviluppo, qui in esame,

La **relazione illustrativa** afferma che la corretta qualificazione degli investimenti richiede competenze tecnico-ingegneristiche di elevata specializzazione non sempre rinvenibili nella Pubblica Amministrazione.

• **Il credito d'imposta in ricerca e sviluppo**

Con la **legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019, articolo 1, commi 198-209)**, è stata introdotta la nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.

La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019, quindi per il solo anno 2020. Essa si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'[articolo 3 del D.L. n. 145/2013](#), il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (rispetto alla disciplina che ne prevedeva l'operatività fino al 2020).

Il nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020 è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" annunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti (iper ammortamento e super ammortamento e lo stesso credito d'imposta R&S di cui al [D.L. n. 145/2013](#)) e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (cd. transizione 4.0) del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità

ambientale. Rientrano in tale riforma anche il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla stessa legge di bilancio 2020 in luogo dell'iper e del super ammortamento, nonché la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0.

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali è esteso al 2022 dall'articolo 185, commi 1-13 del disegno di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.

I soggetti che possono fruire del credito d'imposta sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa ([articolo 1, comma 199, della legge 160/2019](#)). Dalla lettera della norma in esame, che fa esplicito riferimento al reddito d'impresa, sembrano escluse dall'agevolazione le imprese agricole e individuali che svolgono attività che rientrano nel reddito agrario, determinato ai sensi dell'articolo 32 del Tuir ([D.P.R. n. 917/1986](#)).

Si ricorda che il **precedente credito d'imposta in ricerca e sviluppo ex [articolo 3 del D.L. n. 145/2013](#)** era invece rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di riferimento e dal regime contabile (cfr. [Circolare Agenzia delle entrate 5/E del 16 marzo 2016](#)). L'[articolo 3 del D.L. n. 145/2013](#) faceva infatti riferimento "a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo".

Per le imprese ammesse al credito d'imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020, **la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

La legge di bilancio 2020 indica come attività di:

- **ricerca e sviluppo ammissibili** al credito d'imposta, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
- **innovazione tecnologica ammissibili**, quelle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, secondo quanto prevede il Manuale di Oslo;
- **attività innovative ammissibili**, quelle orientate al *design* e all'*ideazione estetica* svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile, arredo, della ceramica e per la concezione e realizzazione di nuovi campionari.

Per ogni tipo di attività si indicano le **spese ammissibili** ai fini della determinazione della base di calcolo del beneficio e anche, in alcuni casi, i **limiti percentuali** rispetto al totale delle spese ammesse, che sono **maggiorati** nel caso di spese di personale sostenute per:

- **giovani ricercatori** (età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di

lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato

- **giovani specializzati** (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati in *design* e altri titoli equiparabili) assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di *design* e innovazione estetica in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Nel caso di attività di ricerca e sviluppo, ricevono una maggiorazione anche le spese per contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca nonché - secondo quanto recentemente introdotto con il [D.L. n. 34/2020](#) (art. 38, comma 5) - con *start-up* innovative, aventi sede nel territorio dello Stato.

Il credito di imposta è riconosciuto attualmente:

- per le **attività di ricerca e sviluppo**, in misura pari al **12 per cento** della relativa base di calcolo, al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite di **3 milioni**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

L'articolo 244 del [D.L. n. 34/2020](#) ha disposto che - per le attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle **regioni del Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle regioni colpite dagli **eventi sismici** degli anni 2016 e 2017 (Lazio, Marche e Umbria) - la **percentuale è maggiorata** dal 12 al **25 per cento per le grandi imprese** che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; dal 12 al **35 per cento per le medie imprese**, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro; dal 12 al **45 per cento per le piccole imprese** che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

- per le **attività di innovazione tecnologica**, in misura pari al **6 per cento** della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 1,5 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le attività di **innovazione tecnologica** destinate alla **realizzazione di prodotti o processi** di produzione **nuovi** o sostanzialmente **migliorati per** il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica** o di **innovazione digitale 4.0** individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10 per cento** della relativa **base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 1,5 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;
- per le **attività di design e ideazione estetica**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **6 per cento della relativa base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili,

nel **limite massimo di 1,5 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

La nuova disciplina considera dunque l'ammontare degli investimenti effettuati e non più il valore incrementale degli investimenti rispetto alla media del triennio.

Il **credito d'imposta** è utilizzabile esclusivamente **in compensazione**, in **tre quote annuali di pari importo**, a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione**, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute. Si demanda ad un decreto ministeriale l'adozione delle disposizioni attuative della misura. In Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020, è stato pubblicato **Decreto del MISE 26 maggio 2020, cd. [Decreto Transizione 4.0](#)** che reca disposizioni applicative della disciplina del credito d'imposta concernenti, in particolare: la definizione delle attività di ricerca e sviluppo (articolo 2), delle attività di innovazione tecnologica (articolo 3) e delle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili (articolo 4); l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell'aliquota del credito d'imposta (articolo 5); la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta (articolo 6).

Si segnala che, nel corso dell'**audizione del Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli**, svoltasi lo scorso 9 settembre presso la X Commissione della Camera dei deputati, sulle priorità di utilizzo delle risorse del *Recovery Fund*, il Ministro ha evidenziato la necessità di un rafforzamento degli interventi di **sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo** e tecnologie emergenti.

La **lettera i)**, proroga al **2022** (più precisamente, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022) il **beneficio del credito d'imposta formazione 4.0**. La successiva **lettera l)** chiarisce i costi ammissibili a tale beneficio.

La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha assegnato tale **credito di imposta in favore di ogni tipo e forma di impresa**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di euro **300.000** per ciascun beneficiario. Il comma 48 della legge di bilancio 2018 prevede, inoltre, che tali attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal **Piano nazionale Industria 4.0** quali *big data* e analisi dei dati, *cloud*, *fog computing*, *cyber security*, *sistemi cyber-fisici*, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono **escluse** dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione. Inoltre il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato.

Con **D.M. 4 maggio 2018** sono state emanate le disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0., con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.

Successivamente, la **legge di bilancio 2019** (articolo 1, **comma 79** della legge n. 145 del 2018) ha **rimodulato il beneficio secondo la dimensione delle imprese**.

Il beneficio è stato **prorogato al 2020 dalla legge di bilancio 2020** (articolo 1, menzionato comma 210 della legge n. 160 del 2019) che ha effettuato alcune **rimodulazioni del limite massimo annuale del credito**, da applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che:

- nei confronti delle **piccole imprese** il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **300.000 euro**;

- nei confronti delle **medie imprese**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **250.000 euro** (rispetto ai vigenti 300.000 euro);

- nei confronti delle **grandi imprese** il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **250.000 euro** (rispetto ai vigenti 200.000 euro).

La medesima legge di bilancio 2020 ha aumentato la misura dell'agevolazione per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, **al 60 per cento** nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti **svantaggiati o ultra svantaggiati** come definite dal [decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017](#). Sono state chiarite le modalità di applicazione del credito d'imposta per il caso in cui le attività di formazione siano erogate da **soggetti esterni all'impresa ed è stato eliminato l'obbligo** di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in **contratti collettivi** aziendali o territoriali.

La **lettera l)** chiarisce che, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina introdotta originariamente dalla legge di bilancio 2018 (dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) sono **ammissibili all'agevolazione** i seguenti costi, previsti dall'articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE.

Si tratta in particolare dei **seguenti costi**:

- a) **spese di personale** relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) **costi di esercizio** relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature

nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

- c) i **costi dei servizi** di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le **spese di personale** relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Nel corso dell'esame **in prima lettura** alla Camera dei deputati, è stato inserito il **comma 1066**, il quale incrementa di **5 milioni** per l'anno **2021** il **Fondo per il finanziamento ordinario dell'Università**, in relazione alla **quota destinata ai consorzi interuniversitari**. Tale importo andrà segnatamente destinato dal Ministro dell'università e della ricerca al **Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA)** per realizzare **progetti di digitalizzazione** delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0.

Il CURSA svolge attività di ricerca applicata, con progetti che riguardano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di altri ambiti produttivi.

I **progetti dovranno essere avviati** entro il **31 dicembre 2021** e sono soggetti a rendicontazione.